



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

PROVINCIA DI LECCE



Definizione agevolata delle entrate comunali

Il Comune di Sogliano Cavour, [con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24/07/26](#), in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha disciplinato con proprio [Regolamento la definizione agevolata delle entrate comunali](#) ICI-IMU-TASI-TARSU-TARES-TARI-ICP-TOSAP oggetto di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificati entro il 31/12/2025, oppure di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i quali risultano notificati solleciti post-accertamento entro il 31/12/2025.

Chi può presentare domanda di definizione agevolata?

In forza delle predette disposizioni normative e del Regolamento approvato, **possono presentare domanda di definizione agevolata i contribuenti che relativamente ai tributi ICI-IMU-TASI-TARSU-TARES-TARI-ICP-TOSAP hanno in carico debiti risultanti da:**

- **ingiunzioni di pagamento** di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 **notificate entro il 31/12/2025**, tenuto conto anche di eventuali successivi solleciti ed intimazioni di pagamento emessi dall'Ente per le ingiunzioni medesime;
- **avvisi di accertamento** di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **divenuti esecutivi, per i quali risultano notificati solleciti post-accertamento entro il 31/12/2025.**

In cosa consiste la definizione agevolata?

I debiti definibili possono essere estinti mediante il versamento:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle eventuali spese di giudizio.

La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata in caso di pagamento dilazionato.

A seguito del perfezionamento della definizione agevolata sono estinte le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi.

Sono esclusi dalla definizione i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Come si presenta la domanda?

Si può accedere alla definizione agevolata, a domanda dell'interessato, come di seguito specificato:

1. Il debitore **deve presentare istanza al Comune entro il 28 settembre 2026** utilizzando l'apposito [modello](#) da presentare all'Ente con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC istituzionale protocollo.comune.soglianocavour@pec.it, o con consegna a mano presso l'ufficio Protocollo dell'Ente.
A seguito della predetta istanza, il Comune provvede ad inviare al contribuente il prospetto dei carichi definibili.
2. Successivamente, il debitore, **entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prospetto dei carichi definibili**, manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata rendendo apposita dichiarazione con le modalità indicate dall'Ente in sede di invio del predetto prospetto. Nella dichiarazione medesima deve essere indicato il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. La rateazione può essere richiesta per importi superiori a 200,00 euro.

Nella domanda di definizione agevolata, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciarvi. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

Perfezionamento della definizione

Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente di cui al precedente punto 2, comunica al debitore l'ammissione alla definizione agevolata specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'eventuale piano rateale.

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento entro il 31 dicembre 2026 della prima o dell'unica rata delle somme dovute ai fini della definizione.

Diniego alla definizione agevolata

Il Comune comunica l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente di cui al punto 2 del paragrafo "Come presentare domanda".

Effetti della definizione agevolata

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Adempimenti nel caso di contenzioso pendente

Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La domanda di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.

Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta domanda il debitore si impegna a versare l'importo dovuto e ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia, che sarà depositato dal Comune medesimo, unitamente alla quietanza di pagamento della prima o unica rata prodotta dal debitore.

Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore con compensazione delle spese di lite, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, incluse sanzioni ed interessi.

Per qualunque ulteriore informazione in merito alla definizione agevolata i debitori potranno contattare direttamente il Servizio interessato o consultare il [Regolamento comunale](#).

Allegati:

- [AVVISO DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI.PDF](#)
- [MODULO DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE COMUNALI.PDF](#)
- [DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 24/07/26](#)
- [REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 47 DEL 24/07/26.](#)